



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 aprile 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano – Componente

Avv. Stefano Ciulli – Componente

per decidere in ordine al deferimento dei Signori Uberto Lupinetti (Tessera FISE n. 001830/B) e Gian Galeazzo Monarca

PREMESSO CHE

- con segnalazione del 13 ottobre 2017 il Segretario Generale FISE trasmetteva alla Procura Federale: a) copia della relazione redatta in data 9 ottobre 2017 in forza del mandato ricevuto dal Consiglio Federale con le delibere n. 624/2017 e n. 626/2017 ed avente ad oggetto l'attività di ricognizione amministrativa relativamente alla stipulazione di contratti da parte del Comitato Regionale Lombardia con l'Avv. Gian Galeazzo Monarca e con la società TVA Italia - Felix Horse Channel; b) copia della comunicazione del 10 ottobre 2017 ricevuta da parte del Dott. Enrico Gallo, quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti FISE; c) copia delle predette delibere e relativi allegati;
- la Procura Federale, esaminati i documenti sopra indicati, procedeva in data 10 novembre 2017 all'interrogatorio del Sig. Lupinetti, all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale, il quale riferiva di essere stato Presidente del C.R. Lombardia dal 1996, sempre rieletto, e di aver scontato un periodo di sospensione dall'estate 2013 al marzo 2014; di essere stato rieletto nel 2016 e di nuovo sospeso nel giugno 2017, poi decaduto dalla carica di Presidente per il venir meno dei requisiti di eleggibilità. Con riferimento al contratto relativo all'Avv. Monarca, il Sig. Lupinetti dichiarava: a) *“il contratto è stato stipulato nel luglio 2013 a firma dall'allora vice presidente, facente funzioni nel luglio 2013, quando io ero già sospeso”*; b) *“non mi risulta che ci fosse nulla che impedisse la stipula di tale contratto”*; c) *“il C.R.L. aveva reso noto ai commissari quali fossero i contratti in essere allorquando i commissari stessi avevano formulato richiesta di conoscere la sussistenza di contratti in essere a tutti i Comitati Regionali”*; d) *“era stata chiesta alla federazione centrale la somma per la copertura di questo contratto ed era stata concessa”*; e) l'Avv. Monarca, in base a tale contratto, *“si occupava di fornire assistenza e consulenza legale al C.R.L., occupandosi della verifica degli statuti dei circoli che chiedevano l'affiliazione e verificava sempre che l'attività del comitato e delle delibere assunte rispetto alla normativa e alle disposizioni federali fosse*



conforme”; “forniva personalmente assistenza su richiesta dei tesserati e degli affiliati”; “si è anche occupato della formazione dei dirigenti sportivi per le materie di sua competenza”; “coordinava anche l’attività di altri consulenti dislocati sul territorio, che fornivano a loro volta assistenza specialistica gratuita”.

Il Sig. Lupinetti riferiva, altresì: a) *“in merito alla disposizione dei commissari, non so se ci fosse una delibera in proposito, in quanto era il periodo in cui ero sospeso, che in qualche modo limitava l’autonomia dei C.R. in materia di spesa e disponibilità economica, ma so per certo che i contratti furono resi noti su richiesta dei commissari”; b) “per quanto riguarda la disposizione della Presidenza Orlandi, la stessa era relativa al personale di servizio dei comitati regionali e per altri tipi di contratto, non riguardava i contratti già in essere”; c) “quando abbiamo ricevuto l’indicazione del Presidente Di Paola di disdettare il contratto in essere con l’avv. Monarca, abbiamo proceduto alla disdetta immediata (...); mi ripromettevo di parlare con il Presidente per trovare una soluzione a questa mancanza che avrebbe inciso, ed incide notevolmente, in senso negativo sui servizi forniti ai nostri numerosi tesserati”.*

Con riferimento al contratto relativo alla società TVA Italia - Felix Horse Channel, il Sig. Lupinetti dichiarava: a) *“è stato stipulato per fornire un servizio di formazione e di informazione sul web, attraverso l’organizzazione di corsi online di cui i tesserati potevano fruire, pagando la relativa quota, e quindi abbassando i costi del contratto per il comitato regionale”; b) “la proposta di questo servizio pervenne dal responsabile della società che allora era il Dott. Brescangin”, al quale poi era “subentrato, come rappresentante legale della società, il Sig. Gianluca Monarca, figlio dell’avv. Monarca”; c) “il budget fu concesso dai commissari poiché si trattava di un contratto già in essere. Anche durante la presidenza Orlandi il contratto è stato autorizzato dal Segretario Caporizzi”; d) “il contratto con il canale televisivo è stato interrotto per la disposizione del Presidente Di Paola”. Dichiarava, inoltre, che: a) “i nostri bilanci, approvati in consiglio, hanno sempre avuto l’avallo del revisore dei conti e sono sempre stati approvati dalla Fise centrale”; b) “i bonifici per i pagamenti partivano dalle casse del CRL”; c) “non conoscevo la compagine della società a cui fa capo Felix Horse channel”.*

Il Sig. Lupinetti depositava quindi documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra la FISE e il Comitato regionale avente ad oggetto i contratti con l’Avv. Monarca e la società TVA Italia - Felix Horse Channel, nonché documentazione contabile;

- disposto l’interrogatorio anche dell’Avv. Monarca, quest’ultimo non presenziava alla data indicata per pregressi impegni professionali, sollevando altresì una serie di eccezioni, tra le quali preliminarmente la carenza di giurisdizione sportiva;
- la Procura Federale, sempre in data 10 novembre 2017, procedeva all’audizione, quale persona informata sui fatti, del Sig. Emilio Roncoroni, consigliere del Comitato regionale all’epoca dei fatti in esame, il quale dichiarava: a) *“nel periodo 2013-2014 in costanza di sospensione dell’allora presidente Lupinetti ho svolto il*



ruolo di facente funzioni in quanto ero vice presidente”; b) “in merito al contratto stipulato nel 2013 con l’avv. Monarca a mia firma preciso che il consiglio del CR aveva già approvato il contenuto del contratto quando ancora Lupinetti era presidente: ho firmato come mero esecutore”; c) “non ricordo se il contratto sia stato mandato alla FISE centrale. In quel periodo la modalità di redazione del bilancio aveva subito delle modifiche, tuttavia si continuava a redigere il preventivo di spesa che veniva mandato ai commissari. Ricordo che le voci di spesa contratto Monarca e horse channel furono spostate su altri capitoli proprio per questa modifica del programma di contabilità”; d) “ricordo che i commissari avevano chiesto i contratti in essere a tutti i CR, avevano anche chiesto la restituzione di tutte le somme in giacenza presso tutti i CR. Infatti ogni mese noi dovevamo redigere una nota spese, sulla base del bilancio preventivo approvato, e la federazione centrale rimetteva le somme necessarie al comitato regionale”; e) “preciso che il nostro ruolo di consiglieri, in relazione all’approvazione dei bilanci, si limitava ad una lettura in seno al consiglio del bilancio stesso, la cui copia cartacea veniva restituita alla segreteria al termine del consiglio”; f) “so che esiste una e-mail del Segretario generale Avv. Caporizzi che autorizzava il contratto Monarca. Preciso che il S.G. Perillo mi ha detto telefonicamente che l’autorizzazione di Caporizzi non era valida ad avallare il contratto poiché sarebbe stata necessaria l’autorizzazione del Consiglio Federale”; g) “il contratto con l’avv. Monarca è stato disdettato su indicazioni della fise centrale, durante la mia reggenza; h) “preciso che il contratto del gennaio 2017 firmato da Lupinetti e Monarca non ha mai avuto efficacia poiché era ancora vigente il contratto 2013-2016 con proroga 2017”. Quanto al contratto con la società TVA Italia - Felix Horse Channel, il Sig. Roncoroni dichiarava: a) “la scelta del canale televisivo fu molto discussa all’epoca in cui fu proposta dal presidente Lupinetti poiché trattavasi di una spesa importante”; b) “l’idea era stata suggerita dall’avv. Monarca, poiché già teneva i corsi online per gli avvocati”; c) “dopo qualche tempo, ridotti i corsi, abbiamo deliberato per fruire di tale servizio, perché abbiamo capito che ci sarebbe stato un grosso risparmio di costi e tempi per i nostri tesserati, poiché l’avremmo sfruttato anche per altri servizi oltre che per la formazione”; d) “era fatto notorio che una quota della proprietà del canale televisivo fosse dell’avv. Monarca”;

- la Procura procedeva, altresì, in pari data, all’audizione, quale persona informata sui fatti, del Sig. Andrea Rossi, revisore dei conti del Comitato regionale Lombardia anche all’epoca delle vicende in esame, il quale dichiarava: a) “in relazione ai contratti del CRL con l’avv. Monarca e con Felix horse channel non so molto se non quanto da me appreso successivamente alla mail del 26-9-2017 del S.G. Perillo che in cc mi rendeva noto che erano sorte delle problematiche in merito a tali contratti”; b) “ricordo che il bilancio di previsione era stato approvato in CR e in FISE centrale, laddove, per una modifica del sistema di contabilità, le voci di spesa Monarca e horse channel erano state spostate dal capitolo del funzionamento al capitolo dell’attività sportiva perché trattavasi di attività svolte in favore dei tesserati e affiliati”; c) il canale televisivo “fu istituito per dare la possibilità ai tecnici dei centri affiliati in province distanti da Milano di poter ottenere i



crediti formativi obbligatori. In tal modo ci sarebbe stato un risparmio di tempo e spesa per i tesserati e per il CRL”; d) “ricordo che nella riunione informale in cui si parlò della possibilità di utilizzare lo strumento di una piattaforma web per la formazione era presente anche l’avv. Monarca ma non ricordo se fu lui a proporre l’attivazione di questo programma”; e) “in data 10-10-2017 sono stato convocato dal collegio dei revisori dei conti federali da cui sono stato poi incaricato di effettuare delle verifiche in CRL”. Il Sig. Rossi depositava quindi la documentazione relativa a tali verifiche;

- raccolto ogni elemento d’indagine, la Procura Federale comunicava, rispettivamente, al Sig. Uberto Lupinetti e al Sig. Gian Galeazzo Monarca, la conclusione della fase di indagine nonché l’informativa dell’intenzione di deferimento, evidenziando, in ordine alla posizione del primo, la responsabilità del medesimo atteso il “mancato rispetto delle norme federali relative ai tetti di spesa e alla relativa autonomia contrattuale, ivi compresa quella di stipulare i contratti, da parte del C.R. Lombardia nella persona dell’allora presidente Uberto Lupinetti”; nei confronti del secondo, la responsabilità dello stesso poiché “tutta l’attività indicata relativa ai contratti de quibus è stata posta in essere con la consulenza, il consiglio, la supervisione dello stesso Avv. Monarca, che aveva l’incarico proprio di supportare l’operato del Consiglio del C.R. Lombardia, affinché quanto posto in essere fosse in linea con i dettami federali”.

Sulla posizione di Uberto Lupinetti, la Procura rilevava, in particolare: a) “le delibere del C.R. Lombardia relative al contratto professionale con l’Avv. Monarca di fatto formalizzavano scelte già fatte a monte, il cui vero promotore e fautore era il Presidente Lupinetti (opportunosamente consigliato all’uopo dall’Avv. Monarca). Circostanza confermata dalla deposizione del teste Roncoroni, che sostiene che il contratto di consulenza del 2013 era stato già definito nei contenuti, e che lui stesso si era limitato alla formalizzazione dell’accordo stesso”; b) (...) “nulla quaestio laddove non esistevano limiti alla possibilità di contrarre per i Comitati Regionali. Tuttavia, le disposizioni dei Commissari del settembre e dell’ottobre 2013 hanno mutato la prospettiva, limitando e addirittura escludendo la possibilità che i Comitati Regionali potessero concludere contratti non previamente autorizzati dalla FISE centrale. Il fatto che le somme fossero rimesse alla FISE centrale e da questa di nuovo versate al Comitato sulla base della nota spese, non esenta da responsabilità il Presidente, allora il Lupinetti, poiché in ogni caso il contratto non era stato autorizzato”; c) “successivamente, nonostante fosse intervenuta nell’aprile 2016 la delibera del Presidente Orlandi, che fissava il tetto di spesa in € 5.000,00 per i Comitati Regionali, il Presidente Lupinetti non provvedeva ad alcun intervento, ritenendo che la disposizione non fosse applicabile a tale contratto”; d) “da ultimo, quando ancora era vigente il contratto triennale del 2013, rinnovato per un altro anno – 2017 – il Presidente Lupinetti dapprima promuoveva l’autorizzazione da parte del C.R. Lombardia alla stipula di un nuovo contratto di consulenza, senza alcuna preventiva autorizzazione federale, quindi sottoscriveva il contratto (27.1.2017) e solo in un momento successivo (missiva del 30.1.2017 e nota illustrativa del 20.2.2017) lo sottoponeva all’approvazione del Consiglio Federale. Si trattava di un contratto quadriennale, per €



Federazione Italiana Sport Equestri

40.000,00 netti all'anno, oltre gli accessori di legge: il che significa che il C.R. Lombardia, prima ancora che il Consiglio Federale si fosse potuto esprimere, si era già impegnato contrattualmente con terzi, per somme di un certo rilievo e per un intero quadriennio”; e) quanto alla stipula del contratto con la società TVA Italia – Felix Horse Channel per l'uso del canale web, “non è credibile né verosimile che l'allora presidente Lupinetti non fosse a conoscenza che una parte delle quote della società erano intestate all'Avv. Monarca: il fatto era notorio, come dichiarato dal sig. Roncoroni ed in ogni caso anche il subentrare a capo della società del dott. Gianluca Monarca, figlio dell'Avv. Monarca, rende la circostanza ancora meno plausibile (...); f) “anche il contratto con la società per il canale web non è mai stato autorizzato, poiché la comunicazione del Segretario Generale del 03.03.2016, nella quale era solo scritto ‘si autorizza’ non può considerarsi una vera e propria autorizzazione, e non solo per la forma indefinita di tale locuzione (si parlava, tra l'altro, anche dell'uso del logo federale), ma soprattutto perché la stessa dichiarazione, anche laddove avesse avuto l'intento di dare vera e propria autorizzazione al contratto, sarebbe stata concessa in spregio alla stessa delibera presidenziale del 19.4.2016 che espressamente conferiva tale potere al Consiglio Federale”; g) “l'aver posto in essere le disdette, come richiesto dal Presidente Di Paola, non rimuove quanto posto in essere precedentemente, e cioè: - per il fatto di aver posto in essere attività in violazione delle disposizioni normative federali nella veste di Presidente del C.R. Lombardia; - per il fatto di aver esposto la FISE a spese non preventivate e non autorizzate, sia per gli impegni contrattualmente assunti, sia per l'eventuale responsabilità contrattuale che sul piano civilistico i contraenti potrebbero far valere a seguito delle avvenute disdette, con ulteriori possibili conseguenze economiche”. Sulla posizione di Gian Galeazzo Monarca, la Procura rilevava: a) “risultava tesserato ai tempi in cui sono stati compiuti i fatti”; b) “l'attività posta in essere in spregio alle norme era per lo più destinata a favorire, in via diretta con il contratto di consulenza, ed in via indiretta, per il tramite della società TVA Italia, lo stesso Avv. Monarca”; c) “sono stati pagati all'Avv. Monarca i compensi dedotti nel contratto di consulenza fino alla disdetta e, in forza allo stesso contratto, sono stati richiesti dal professionista ulteriori compensi, come risulta in atti”;

- il Sig. Lupinetti, per il tramite del suo difensore, e l'Avv. Monarca, quale difensore di se stesso, inviavano documentazione difensiva rispettivamente in data 8 febbraio 2017 e 25 gennaio 2018 (docc. 12-13 allegati all'atto di deferimento);

- la Procura Federale riteneva di dover confermare l'intenzione di procedere al deferimento nei confronti dei predetti, contestando, al Sig. Lupinetti, la violazione degli artt. 1, co. 1 del Regolamento di Giustizia FISE vigente all'epoca dei fatti, 10, co. 1 dello Statuto FISE già vigente, per i fatti fino all'anno 2014 e nello stesso anno 2014, 1, co. 1 del vigente Regolamento di Giustizia FISE e 10, co. 1 dello Statuto FISE vigente, per i fatti successivi, “avendo posto in essere l'attività indicata in premessa, nella sua qualità e nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente del C.R. Lombardia, con riferimento al contratto con l'Avv. Monarca e con la società TVA Italia, in spregio ai principi di massima correttezza, lealtà e probità, cui



devono sottostare tutti i tesserati, viepiù chi ricopre incarichi così importanti"; contestava, altresì, le circostanze aggravanti di cui all'art. 8, lett. a) e g), nonché la recidiva, ex art. 14 del Regolamento di Giustizia FISE;

- la Procura osservava, in particolare, nell'atto di deferimento depositato il 1 marzo 2018, in ordine alla memoria difensiva presentata dal difensore del Sig. Lupinetti, che *"quanto rappresentato non apporta alcun elemento di novità rispetto ai fatti acclarati"* e che, in ordine alla stipula dei contratti da parte dell'allora facente funzioni Roncoroni, *"la mera sottoscrizione dell'atto formale non esonera da responsabilità il Lupinetti che era ben edotto delle attività e degli impegni di spesa del C.R. Lombardia, sia prima delle delibere commissariali che fissavano i tetti di spesa, sia successivamente alle stesse"*;

- in ordine al deferito Monarca, la Procura contestava al medesimo la violazione degli artt. 1, co. 1 del Regolamento di Giustizia FISE vigente all'epoca dei fatti, 10, co. 1 dello Statuto FISE già vigente, per i fatti fino all'anno 2014 e nello stesso anno 2014, 1, co. 1 del vigente Regolamento di Giustizia FISE e 10, co. 1 dello Statuto FISE vigente, per i fatti successivi, *"per aver operato nel senso indicato in premessa, nella sua qualità di consulente del C.R. Lombardia, e per aver prestato assistenza, consiglio e supervisione per l'indicata attività posta in essere dal C.R. Lombardia, in spregio ai principi di massima correttezza, lealtà e probità, cui devono sottostare tutti i tesserati, a maggior ragione vista la natura stessa dell'incarico e l'importanza dello stesso"*; contestava, altresì, le circostanze aggravanti di cui all'art. 8, lett. a) e g) del Regolamento di Giustizia FISE;

- la Procura osservava, in particolare, nel medesimo atto di deferimento, in ordine alla memoria difensiva presentata per se stesso dall'Avv. Monarca, che *"quanto esposto non apporta alcun elemento di novità rispetto ai fatti acclarati e al contempo non fornisce elementi che possano escludere una responsabilità disciplinare dell'allora consulente. Ulteriormente, l'eccezione preliminare sul difetto di giurisdizione, deve ritenersi superata in virtù del fatto che l'Avv. Monarca all'epoca dei fatti risultava tesserato quale proprietario di cavalli, come risulta dai documenti versati in atti (...)"*;

- il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 2 marzo 2018, fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 4 aprile, disponendone la comunicazione agli incolpati ed alla Procura Federale;

- entro i termini prescritti venivano depositate dalle parti memorie difensive, con le quali, il Sig. Lupinetti, per il tramite dell'Avv. Cappa, chiedeva in via principale il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l'applicazione di una misura alternativa consistente *"nell'impartire lezioni di equitazione/stages ad atleti senior in 2 giornate ogni settimana, della durata di ore 2, estese su giorni 40 presso la ASD Scuderia Val Fregia, sita a Trezzo sull'Adda"*, come meglio descritto nell'allegato alla memoria difensiva; l'Avv. Monarca, difeso anche dall'Avv. Giampà, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza del deferimento, articolando altresì istanze istruttorie; la Procura replicava, con memoria autorizzata, alle eccezioni sollevate, opponendosi, altresì, ai mezzi di prova richiesti dalla difesa



Federazione Italiana Sport Equestri

dell'Avv. Monarca; in ordine alla memoria difensiva del Sig. Lupinetti, *“in virtù del riconoscimento di una pur minima responsabilità per aver violato, seppur colposamente, i doveri di lealtà, correttezza e probità connessi alla carica di Presidente del C.R. Lombardia”*, dichiarava di *“poter concludere congiuntamente per l'applicazione della misura alternativa di cui all'art. 12 co. 1 RG, in combinato disposto con l'art. 15 co. 1, nei termini e con le modalità formulate”* nella predetta memoria difensiva;

- all'udienza comparivano per la Procura Federale l'Avv. Cristina Varano unitamente al Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro; per il Sig. Uberto Lupinetti – non presente - l'Avv. Bianca Agostini, in sostituzione dell'Avv. Stefania Cappa; nessuno compariva per l'Avv. Monarca – non presente;

- le parti procedevano alla discussione della causa;

- con riferimento alla posizione del Sig. Lupinetti la Procura si riportava all'atto di incolpazione ed ai relativi allegati, aderendo, qualora il Tribunale avesse ritenuto congrua la misura alternativa richiesta e ne sussistessero i presupposti, alla proposta formulata nella memoria difensiva sopra richiamata; con riferimento alla posizione dell'Avv. Monarca, la Procura si riportava all'atto di incolpazione ed ai relativi allegati, concludendo per l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi 6, *ex art. 6, lett. d), e), f)*, nonché dell'ammenda di €5.000,00, da scontare all'esito dell'eventuale tesseramento;

- la difesa del Sig. Lupinetti si riportava alle memorie in atti, confermando la volontà del deferito di sottoporsi alla misura alternativa, ed evidenziando la collaborazione fattiva prestata nel corso delle indagini;

- il Tribunale rilevava l'assenza del tesseramento quale istruttore federale del Sig. Lupinetti, concedendo alla parte termine fino al 13 aprile 2018 per riformulare l'istanza in presenza dei necessari requisiti e rinviando quindi all'udienza del 17 aprile;

- a tale udienza comparivano per la Procura Federale l'Avv. Cristina Varano unitamente al Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro; per il Sig. Uberto Lupinetti – non presente - l'Avv. Priscilla Palombi, in sostituzione dell'Avv. Stefania Cappa; nessuno compariva per l'Avv. Monarca – non presente;

- il Tribunale dava atto che nel termine indicato il Sig. Lupinetti aveva provveduto a rinnovare il tesseramento quale istruttore federale (tessera FISE n. 001830/B), riformulando l'istanza di applicazione della misura alternativa secondo le modalità sopra riportate;

- le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 4 aprile, insistendo la difesa del Sig. Lupinetti nella richiesta di accoglimento della misura alternativa;

- il Tribunale si riservava per la decisione, rimettendo l'istanza del Sig. Lupinetti al Consiglio Federale per acquisirne il parere, *ex art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE*;

- con e-mail del 9 maggio 2018 il Segretario Generale FISE comunicava al Tribunale che il Consiglio Federale svoltosi il 7 maggio 2018, con riferimento al procedimento in esame, *“ha concordato di rimettersi alle valutazioni del Tribunale Federale”*;

TENUTO CONTO CHE



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- con riferimento alla posizione del Sig. Lupinetti, la Procura, nella fase delle indagini, ha potuto accertare le violazioni contestate al medesimo, il quale ha peraltro riconosciuto una pur minima responsabilità a titolo di colpa, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del Comitato Regionale Lombardia;
 - con riferimento alla posizione del Sig. Monarca, parimenti la Procura, nella fase delle indagini, ha potuto accertare le violazioni contestate al medesimo, il quale nella memoria difensiva del 19 marzo 2018 ha preliminarmente eccepito la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva poiché non più tesserato dal 31 dicembre 2013, nonché la carenza di legittimazione passiva, ritenendo circostanza non rilevante, per il periodo successivo a tale data, il fatto che risultasse proprietario di un cavallo;

RILEVATO CHE

- alla luce della copiosa documentazione in atti e della collaborazione prestata dal Sig. Lupinetti alcun dubbio sussiste in merito alla fondatezza delle contestazioni;
- non sussiste parere ostativo da parte del Procuratore Federale e del Consiglio Federale, *ex art. 12, co. 1 del Regolamento di Giustizia FISE*;
- la misura alternativa proposta dal Sig. Lupinetti è ritenuta da questo Collegio congrua e conforme ai fini istituzionali della FISE, anche alla luce della collaborazione fattiva prestata dallo stesso, il quale ha provveduto a rinnovare il tesseramento al fine di scontare l'eventuale sanzione;
- per quanto concerne la posizione del Sig. Monarca, occorre affrontare preliminarmente le eccezioni formulate dalla difesa del deferito sopra richiamate. Tali eccezioni appaiono infondate poiché, da un esame della documentazione acquisita in atti, non si pone alcun dubbio in ordine alla circostanza che il Sig. Monarca sia tesserato FISE, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2013.

Il medesimo ha provveduto a versare la quota annuale di tesseramento quale proprietario di cavallo: tale circostanza non costituisce certamente un evento neutro nell'ordinamento sportivo FISE, atteso che la qualifica di "*proprietario*" diventa rilevante nell'ambito sportivo e/o federale.

A mente dell'art. 9 dello Statuto Federale FISE e degli artt. 16, 17 e 18 delle relative Norme di Attuazione - approvate con deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 542 del 20 dicembre 2016 - la FISE provvede al tesseramento non solo degli atleti che intendano praticare l'attività nelle sue varie specialità, i quali dovranno essere regolarmente tesserati alla FISE per il tramite della società o associazione affiliata (art. 17 Norme di Attuazione dello Statuto), ma anche di altre categorie particolari, tra le quali sono ricompresi i "*proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipino a manifestazioni riconosciute*" (artt. 9, comma 1, lett. b) Statuto e 18, comma 1, lett. e) delle Norme di Attuazione. Il successivo comma 2 dell'art. 18 precisa ulteriormente che per tale forma di tesseramento "*sarà previsto il pagamento di una quota annuale di tesseramento*". Il dato normativo è quindi palesemente chiaro ed univoco nella sua interpretazione: non vi è infatti - contrariamente a quanto asserito dall'Avv. Monarca, che riconnette il tesseramento all'affiliazione, in una lettura restrittiva dell'art. 9 dello Statuto Federale -



Federazione Italiana Sport Equestri

alcun nesso logico tra l'essere proprietario di un cavallo e l'essere socio di un circolo ippico, essendo le due fattispecie assolutamente separate, potendo il proprietario di un cavallo non essere iscritto ad alcun circolo pur essendo qualificato dallo Statuto (art. 9) e dalle Norme di Attuazione (art. 16) come tesserato alla FISE, con i conseguenti diritti e doveri regolati dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.

Ciò rilevato questo Tribunale ritiene di avere piena giurisdizione e competenza sulla vicenda oggetto del presente procedimento.

Procedendo nel merito della valutazione dei fatti oggetto del deferimento nei confronti dell'Avv. Monarca, occorre rilevare che la Procura ha evidenziato la responsabilità disciplinare del medesimo poiché *“tutta l'attività indicata relativa ai contratti de quibus è stata posta in essere con la consulenza, il consiglio, la supervisione dello stesso Avv. Monarca, che aveva l'incarico proprio di supportare l'operato del Consiglio del C.R. Lombardia, affinché quanto posto in essere fosse in linea con i dettami federali”*.

Ad avviso del Collegio, tali comportamenti si configurano quali illeciti disciplinari sportivi riconducibili nell'ambito dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e, più specificatamente, del Codice Etico FISE, la cui finalità è quella *“di definire con chiarezza e accuratezza l'insieme dei valori e doveri etici e comportamentali a cui devono conformare la propria condotta tutti i soggetti che operano ‘nel’ e ‘per’ la FISE, nei diversi ruoli, ambiti e competenze”* (art. 1.2). In particolare, il successivo art. 2.3.2, relativo ai rapporti della Federazione con *“i consulenti e i collaboratori”*, dispone che *“(…) gli apporti professionali devono essere improntati a impegno e rigore professionale e devono, in ogni momento, essere allineati al livello di professionalità e responsabilità che caratterizza la Federazione”*.

Nessun dubbio si pone altresì, sotto il profilo della responsabilità disciplinare del deferito Monarca, con riferimento alla stipula del contratto da parte del Comitato Regionale Lombardia con la società TVA Italia – Felix Horse Channel per l'uso del canale web, piattaforma sulla quale già da tempo, come emerge dalla documentazione in atti, l'Avv. Monarca svolgeva i corsi di formazione per gli avvocati.

In sede di audizione davanti alla Procura Federale, il Sig. Emilio Roncoroni, consigliere del Comitato all'epoca dei fatti, ha dichiarato sul punto che *“era fatto notorio che una quota della proprietà del canale televisivo fosse dell'avv. Monarca”*, subentrando, poi, a capo della società il Sig. Gianluca Monarca, figlio del deferito.

L'attività posta in essere da quest'ultimo in relazione alla consulenza prestata per la conclusione del contratto in parola era quindi – come evidenziato dalla Procura nell'atto di deferimento – *“destinata a favorire, in via diretta con il contratto di consulenza, ed in via indiretta, per il tramite della società TVA Italia, lo stesso Avv. Monarca”*, con palese violazione da parte del medesimo dei doveri di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e, più specificatamente, dell'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, rubricato *“Prevenzione dei conflitti di interessi”*, a mente del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche*



Federazione Italiana Sport Equestri

solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, comma 1, 8, lett. g) e 12 del Regolamento di Giustizia FISE, nonché gli artt. 10, comma 1 dello Statuto FISE, 10, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 2.3.2 del Codice Etico FISE

APPLICA

- al Sig. Uberto Lupinetti la misura alternativa consistente nell'impartire lezioni di equitazione/stages ad atleti senior in 2 giornate ogni settimana, della durata di ore 2, estese su giorni 40, presso la ASD Scuderia Val Fregia, sita a Trezzo sull'Adda (MI)

APPLICA

al Sig. Gian Galeazzo Monarca la sanzione della sospensione di mesi 4, *ex art.* 6, lett. d) ed f) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché dell'ammenda pari ad €5.000, da scontare all'esito dell'eventuale tesseramento.

Si dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza in ordine alla valutazione di eventuali profili di responsabilità anche nei confronti di altri soggetti.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Roma, 21 maggio 2018

Presidente Relatore: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Anna Cusimano

Componente: f.to Avv. Stefano Ciulli